

ATTO N. 469/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Presidente Pacioni

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2,
del Regolamento Interno


SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

***“Integrazioni della legge regionale 16.04.1998, n. 14 – Regolamento
Interno del Consiglio regionale”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 2.2.2001


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 2.2.2001



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 2.2.2001 ha esaminato l'atto n. 469 ed ha deciso all'unanimità di esprimere parere favorevole, dando incarico di riferire oralmente al Consiglio, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del R.I., al Presidente Pacioni.

Ha deciso altresì di chiedere l'iscrizione dell'atto stesso ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Liviantoni, Brozzi, Fasolo, Modena e Laffranco, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 31.1.2001 e trasmessa al parere della I Commissione Consiliare in data 31.1.2001, concernente: "Integrazioni della legge regionale 16.04.1998, n. 14 – Regolamento Interno del Consiglio regionale" (ATTO N. 469)

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento interno, dal relatore Presidente Pacioni (ATTO N. 469/BIS);

VISTA la L.R. 16.4.1998, n. 14;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

a) con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione sull'intero atto che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Integrazioni della legge regionale 16.04.1998, n. 14 – Regolamento Interno del Consiglio regionale" composta di n. 6 articoli nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE

Art. 1

1. Dopo il Capo V della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:


*“CAPO V BIS
DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
FINANZIARIA E DEL BILANCIO”.*

Art. 2

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, è aggiunto il seguente:

*“Art. 55-bis
Sessione di bilancio*

1. L'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione.
2. La sessione di cui al comma 1 ha durata non superiore a giorni 45 a decorrere dalla effettiva assegnazione degli atti alle commissioni. La sessione si conclude con la votazione in Consiglio dei due disegni di leggi, finanziaria e bilancio, nell'ordine.
3. La programmazione e il calendario dei lavori delle commissioni e dell'assemblea devono consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge entro il termine della sessione e, comunque, non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.
4. Per il fine di cui al comma 3, la commissione referente stabilisce il calendario delle sedute e il programma delle consultazioni, attuate attraverso le audizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 21



marzo 1997, n. 7, d'intesa con le altre commissioni e con il Presidente del Consiglio.

5. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione del Consiglio su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, previste nel bilancio pluriennale.”

Art. 3

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, è aggiunto il seguente:

*“Art. 55-ter
Discussione e approvazione*

1. La discussione generale in Consiglio sui disegni di legge di cui all'articolo 55 bis è congiunta.
2. Sugli atti di cui al comma 1 non sono proponibili questioni pregiudiziali e sospensive e richieste di non passaggio agli articoli.
3. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale sono votati nell'ordine. Tra la votazione finale del disegno di legge finanziaria e l'inizio delle votazioni sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione deve intercorrere un intervallo di almeno 24 ore.”

Art. 4

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, è aggiunto il seguente:

*“Art. 55-quater
Emendamenti ai disegni di legge finanziaria regionale*

1. Non sono ammissibili, sia in commissione sia in aula, gli emendamenti che:
 - a) non siano coerenti con gli indirizzi e obiettivi programmatici espressi nel Documento Annuale di Pro-




- grammazione (DAP) e con i limiti derivanti dagli indirizzi di finanza statale;
- b) abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli dell'equilibrio di bilancio;
 - c) comportino variazioni compensative tra risorse autonome e risorse vincolate e variazioni compensative fra risorse vincolate con diverso vincolo di destinazione;
 - d) comportino aumenti di spese continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata che non siano compensate da riduzioni di spese e/o da aumenti di entrate di eguale importo e natura ossia continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata.
2. Gli effetti degli emendamenti di natura finanziaria alla legge finanziaria regionale devono essere riversati, attraverso apposite note di variazione, nel disegno di legge di bilancio.”

Art. 5

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, è aggiunto il seguente:

*“Art. 55 – quinquies
Emendamenti al disegno di legge di bilancio*

1. Alla legge di bilancio possono, invece, essere presentati emendamenti concernenti tutti gli stanziamenti non di competenza della legge finanziaria riguardanti fra l'altro:
- a) oneri predeterminati legislativamente;
 - b) oneri di natura inderogabile e/o obbligatoria (spese di funzionamento, spese rimborso prestiti, ecc.);
 - c) entrate e spese aventi vincolo di destinazione ivi compreso l'iscrizione e destinazione dell'avanzo finanziario vincolato derivante da economie di spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione per legge o altro;
 - d) spese continuative e/o ricorrenti;
 - e) entrate e spese i cui stanziamenti non dipendano dal contenuto della legge finanziaria;



f) ogni altro emendamento di competenza della legge di bilancio.”


Art. 6

Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, nel capo V bis, è aggiunto il seguente:

“Art. 55-sexies

Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti

1. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati all'Assemblea decide il Presidente del Consiglio; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il Presidente della stessa.
2. Gli emendamenti non ammessi in commissione non possono essere ripresentati in Consiglio; quelli respinti in commissione possono essere ripresentati in Consiglio.”.



b) con distinta votazione che ha registrato voti favorevoli, voti contrari e voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 69 dello Statuto della Regione dell'Umbria determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.